

Comune di Reggello
Loc. Bruschetto – Leccio

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R.10/2010

DOCUMENTO PRELIMINARE

Variante al Regolamento Urbanisitico del Comune di Reggello
per l'inserimento in area E9 di un'area già classificata E8.

Reggello, 2 febbraio 2017

1. Premessa. La Verifica di Assoggettabilità a VAS nel quadro normativo vigente.

Normativa Comunitaria:

Direttiva 2001/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

Normativa Nazionale:

D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale"

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale"

Normativa Regionale:

L.R. 12 febbraio 2010 n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (Vas), di valutazione di impatto ambientale (Via) e di valutazione di incidenza" come modificata dalla L.R. 17 febbraio 2012 n.6.

L.R. n.17 del 25.02.2016, entrata in vigore in data 5 marzo 2016 "Nuove disposizioni in materia di VAS, VIA, AIA e di AUA in attuazione della L.R. n.22/2015 Modifiche alla L.R. n. 10/2010 e alla L.R. n. 65/2014"

Normativa specifica per gli Enti Locali:

D.L. 13 maggio 2011, n.70 - art. 5 comma 8, in materia di VAS per gli strumenti attuativi dei piani urbanistici

L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"

La **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione ed ha la finalità di perseguire obiettivi di

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE la Vas ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali durante il procedimento di adozione e di approvazione dei piani e programmi che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

In Italia la Direttiva Vas è stata recepita con il decreto legislativo 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", modificato e integrato con il d.lgs. 4/2008 e con il d.lgs. 128/2010.

La Regione Toscana ha provveduto, a sua volta, a disciplinare la materia con legge regionale 10/2010, modificata dalla l.r. 69/2010 e dalla l.r. 6/2012.

Ai sensi della normativa regionale, **la Vas viene effettuata obbligatoriamente** per tutti i piani e programmi:

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a Via;
- per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997;
- per le modifiche dei piani e programmi per i quali è obbligatoria la Vas, salvo le modifiche minori.

É invece prevista **la procedura di verifica di assoggettabilità a Vas,**

- per i piani e programmi, che rientrano nelle categorie per cui è prevista la VAS obbligatoria, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le relative modifiche;
- per le modifiche minori dei piani e programmi per i quali è prevista la Vas obbligatoria;
- per i piani e programmi, che non rientrano nelle suddette categorie, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti;

La verifica di assoggettabilità a VAS è svolta secondo le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. 10/2010 e prevede l'elaborazione di un Documento Preliminare da parte del *Proponente* la Variante al Piano. Il Documento preliminare deve contenere le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante stessa, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 della stessa Legge Regionale.

Tali criteri sono i seguenti:

1. **Caratteristiche del piano o programma**, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi al piano o programma;
- la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o della protezione delle acque);

2. **Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate**, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incendi);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - dell'uso intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

In data 5 marzo 2016 è entrata in vigore la l.r. n.17 del 25.02.2016 "Nuove disposizioni in materia di VAS, VIA, AIA e di AUA" in attuazione della l.r. n.22/2015. Modifiche alla l.r. n. 10/2010 e alla l.r. n. 65/2014" . In particolare introduce una *"procedura di verifica di assoggettabilità semplificata"* per varianti di carattere formale che non comportino impatti sull'ambiente e che riguardino piani già sottoposti a VAS.

2. Caratteristiche della Variante al piano, Estratti Cartografici e riferimenti alle N.T.A. Vigenti.

Inquadramento territoriale e ambientale dell'area in oggetto




Foto aerea.

L'area in oggetto si trova nel territorio comunale di Reggello, in prossimità della frazione di Leccio.

Si tratta di una zona che costeggia il fiume Arno ed alla quale si accede dalla Strada Regionale 69 in corrispondenza dalla Località Pian dell'Isola.

L'area, extraurbana, è caratterizzata dalla vicinanza di insediamenti produttivi anche di recente formazione ed in particolare, nella superficie in oggetto, la Società Pratellesi Calcestruzzi S.r.l. svolge attività estrattiva e di recupero inerti da oltre quaranta anni.

L'area in cui la Società svolge la propria attività è stata ripartita dalla pianificazione urbanistica comunale in due sottozone E8 ed E9 regolate dagli articoli 39 e 40 delle N.T.A., rispettivamente "Aree di escavazione – Attività estrattiva e di prima lavorazione" e "Aree di prima lavorazione del materiale di escavazione e seconda lavorazione di terre e rocce di scavo e di inerti".

Tale ripartizione è stata motivo ostativo al rinnovo della necessaria **Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) per l'esercizio dell'attività della Società Pratellesi Calcestruzzi che sarebbe possibile solo nella sottozona censita come E9.


Con la variante in oggetto si richiede che la zona E9 venga ampliata rispetto alla perimetrazione attuale, rimanendo comunque all'interno della zona già identificata come E8, in modo da consentire che le prime lavorazioni del materiale di escavazione e le seconde lavorazioni di terre e rocce di scavo e di inerti siano consentite in un'area più ampia rispetto a quella attualmente delimitata.

L'area è caratterizzata dalle connotazioni tipiche di quelle zone in cui si esercitano attività estrattiva e le relative lavorazioni, non si riscontrano evidenti differenze di impatto ambientale tra la zona perimetrata come E8 ed E9.

Estratto del R.U. – Stato attuale:



Estratto del R.U. – Stato Sovrapposto:



Estratto N.T.A. – art. 39 e 40:

Art. 39 - SOTTOZONA E8 - AREE DI ESCAVAZIONE

Rappresentazione grafica:



1 : 2.000

1. La sottozona è costituita da aree extraurbane che risultano ricche nel sottosuolo di giacimenti di minerali di prima e seconda categoria ("pietra forte", "alberese", inerti di cava), suscettibili di nuova attività estrattiva, in adiacenza ad aree già oggetto di totale o parziale escavazione.

2. Tali aree sono individuate nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) approvato con D.C.R. n. 200 del 7.03.1995 e successive integrazioni e modificazioni.

3. In tale zona sarà ammessa l'attività di escavazione ai sensi della vigente L.R. 78/98 e successive integrazioni e modificazioni. L'autorizzazione all'escavazione è rilasciata dal Comune sulla base di un progetto di coltivazione redatto secondo le disposizioni di legge ed è subordinata alla presentazione di una garanzia fidejussoria, commisurata all'ammontare di una perizia di stima da allegare agli elaborati della richiesta di autorizzazione, che consideri le opere da realizzare per la risistemazione, per la messa in sicurezza e il reinserimento dell'area. Il progetto di coltivazione dovrà tenere presente, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i seguenti criteri tecnici:

- il rimodellamento dovrà riprendere le linee morfologiche del luogo, mantenendone per quanto possibile le zone di alto e basso topografico, gli spartiacque e le linee di deflusso, in modo che l'area di cava possa reinserirsi senza evidenti rotture morfologiche nel paesaggio circostante.

- dovrà essere conservata la capacità drenante del reticolo superficiale.

- I materiali di copertura e di scarto dovranno essere risistemati con pendenze e carichi compatibili con la loro natura, le loro caratteristiche fisicomeccaniche e la morfologia del terreno.

- Dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per evitare che acque fangose provenienti dalle superfici escavate e/o dalle aree rimodellate e in fase di ripristino si immettano nel reticolo idrografico superficiale.

- I piani di coltivazione dovranno essere corredati da una relazione dettagliata a firma del progettista sui flussi e sui volumi del traffico veicolare connessi all'attività, con indicazione planimetrica dei percorsi. Per l'immissione sulla viabilità provinciale dovrà essere rilasciato il parere dell'Amministrazione competente.

- I piani di coltivazione potranno essere autorizzati, in relazione alla dimensione dell'area, alla qualità del giacimento alle condizioni geologiche ed ambientali, per periodi non superiori ai 20 anni, considerato che, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 78/98, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune con frequenza biennale la documentazione relativa all'effettivo stato

dei lavori di escavazione corredata da un'adeguata documentazione fotografica, da un rilievo planoaltimetrico, sezioni longitudinali e trasversali, con indicazione delle aree già risistemate così da consentire un adeguato controllo dei lavori nel distretto estrattivo.

- I progetti di coltivazione in adiacenza o in ampliamento di cave in esercizio dovranno contenere un elaborato grafico di coordinamento con i piani di risistemazione di queste, che preveda il rimodellamento in continuità morfologica delle varie aree. Tale elaborato dovrà essere controfirmato dai D.L. 137 e dai titolari di tutte le aree estrattive interessate e sarà a questi notificato al momento del rilascio dell'autorizzazione della nuova cava. La notifica equivarrà a prescrizione aggiuntiva alle autorizzazioni in corso. Nella dichiarazione di fine lavori il D.L. dovrà altresì attestare l'avvenuta risistemazione del sito nel rispetto del suddetto elaborato di coordinamento e il rispetto delle indicazioni progettuali.

In tali aree è consentita la realizzazione di impianti di prima lavorazione (lavaggio, frantumazione e selezione) dei materiali estratti. Gli impianti di prima lavorazione, poiché complementari all'attività estrattiva, potranno essere realizzati solo se inseriti tra gli interventi previsti nel progetto di coltivazione delle zone destinate all'escavazione e saranno autorizzati contestualmente ad essi. È consentita anche la costruzione a carattere provvisorio di strutture e fabbricati ad esclusivo servizio degli impianti e dell'attività produttiva (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, depositi, locali per ricovero del personale).

Al termine dell'escavazione l'impianto a servizio dell'area estrattiva, dovrà essere smantellato unitamente alle strutture ed ai fabbricati connessi, e l'area risistemata secondo quanto indicato negli elaborati


progettuali e restituita all'attività preesistenti.

4. E' consentito il recupero dei luoghi di escavazione anche per lo stoccaggio di inerti sterili, previo studio idrogeologico e di compatibilità ambientale e previo parere degli enti preposti alla tutela idrogeologica e dell'igiene.

5. Le utilizzazioni ammesse per tale sottozona sono di tipo temporaneo, pertanto alla fine del loro utilizzo, le aree in essa comprese dovranno a tutti gli effetti ritornare agricole e ricomprese nelle sottozone extraurbane circostanti. Pertanto in tale sottozona sono ammessi Piani di Recupero e Ripristino Ambientale e Paesaggistico con lo scopo specifico di prevedere una totale e complessiva riutilizzazione delle aree alla destinazione di uso originaria e cioè agricola.

Art. 40 - SOTTOZONA E9 - AREE PER LA PRIMA LAVORAZIONE DEL MATERIALE DI ESCAVAZIONE E PER LA SECONDA LAVORAZIONE DI TERRE E ROCCE DI SCAVO E DI INERTI

Rappresentazione grafica:



1 : 2.000

1. Sono zone destinate a impianti di prima lavorazione di "pietra forte " o di inerti di cava. In tale sottozona sono consentiti oltre agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente per le zone agricole, interventi per la realizzazione di impianti di prima lavorazione di "pietra forte" o dei materiali inerti escavati in loco (impianti di lavaggio, frantumazione e selezione). E' altresì consentita attività di seconda lavorazione e commercializzazione sia di terre e rocce di scavo, che di inerti provenienti da cantieri edili, secondo quanto disciplinato dalle specifiche normative di riferimento.

2. Per svolgere tali attività è necessario avere la disponibilità dell'area e tutti i requisiti indicati nella normativa regionale. All'interno di detta area dovranno essere previsti tutti gli impianti e i servizi (ricovero macchine, servizi mensa, uffici), necessari alla produzione del prodotto finito, gli impianti dovranno essere dotati di sistemi di trattamento delle acque e dei fanghi di lavorazione. Gli impianti, complementari della attività estrattiva, potranno essere realizzati solo se inseriti tra gli interventi previsti nel progetto di coltivazione delle adiacenti zone destinate alla escavazione. Lo smaltimento dei rifiuti di cava e di lavorazione inerti dovrà essere realizzato nel rispetto delle normative vigenti in relazione al ciclo produttivo di provenienza di tali materiali.

3. In tale sottozona inoltre, nelle more del ripristino definitivo è consentito, a tempo determinato, anche il deposito controllato di inerti sterili in relazione al ciclo produttivo da cui provengono nel rispetto della normativa vigente in materia. Qualora per quest'ultima destinazione d'uso siano necessarie costruzioni, queste dovranno essere previste da un progetto unitario esteso all'intera area di intervento.

4. Le sovrastanti utilizzazioni ammesse per tale sottozona sono di tipo temporaneo, pertanto alla fine del loro utilizzo, le aree in essa comprese dovranno a tutti gli effetti ritornare agricole e ricomprese nelle sottozone extraurbane circostanti. Pertanto in tale sottozona sono ammessi Piani di Recupero e

Ripristino Ambientale e Paesaggistico con lo scopo specifico di prevedere una totale e complessiva riutilizzazione delle aree alla destinazione di uso originaria e cioè agricola.

5. Sui fabbricati realizzati ai sensi del predetto articolo è sempre vietato il cambio di destinazione d'uso.

Art. 40 bis – SOTTOZONA E10 – AREE PER DEPOSITI PROVVISORI DI MATERIALI ALL'APERTO

1. Sono zone agricole adiacenti ad infrastrutture di comunicazione o comunque residuali all'interno di infrastrutture, attrezzature o aree già edificate pertanto non suscettibili di una utilizzazione agricola economicamente funzionale.

2. In tali aree è consentita, a tempo determinato, attività di deposito all'aperto di materiali, qualora siano necessarie costruzioni, anche di tipo provvisorio, queste dovranno essere previste da un progetto unitario esteso all'intera area di intervento.

3. Le sovrastanti utilizzazioni ammesse per tale sottozona sono di tipo temporaneo, pertanto alla fine del loro utilizzo, le aree in essa comprese dovranno a tutti gli effetti ritornare agricole e ricomprese nelle sottozone extraurbane circostanti. Pertanto in tale sottozona sono ammessi Piani di Recupero e Ripristino Ambientale e Paesaggistico con lo scopo specifico di prevedere una totale e complessiva riutilizzazione delle aree alla destinazione di uso originaria e cioè agricola.”

4. Parametri Urbanistici ed Edilizi:

- Le pensiline di ricovero dei materiali ed i locali di supporto dell'attività dovranno essere realizzati con strutture prefabbricate facilmente rimovibili;
- La Superficie coperta max. occupata da strutture, tettoie ed impianti tecnici non dovrà superare il 10% della Superficie della zona "E-10";
- Le strutture potranno avere un'altezza max. di m. 4 ed un solo piano fuori terra;
- La distanza dai confini delle strutture non dovrà essere inferiore a m. 10;
- La superficie libera da manufatti non dovrà essere alterata in forma permanente dai depositi e dalle lavorazioni;
- Gli interventi sono condizionati da una valutazione preventiva di impatto ambientale delle attività dove si dimostri che esse:
 - Non alterano in maniera irreversibile lo stato dei luoghi (evitando ove possibile cementificazione e asfaltatura);
 - Non inquinano e limitano le risorse idriche;
 - Non producono inquinamento acustico ed atmosferico;
 - Rispondono a tutti i requisiti previsti dalle relative normative vigenti;
 - Prevedono un'accurata gestione che permetta di garantire il rispetto del decoro dei luoghi.

5. Destinazioni d'uso - In queste aree è ammesso l'insediamento di attività di:

- deposito ed esposizione a cielo aperto;
- lavorazione e vendita di materiali;
- rimessaggio di automezzi.

3. Verifica di Assoggettabilità

In merito alla verifica di assoggettabilità a **VAS**, da eseguire secondo i criteri stabiliti nell'allegato 1 della L.R. 10/2010, di seguito sono riportate le considerazioni nel merito dei criteri stabiliti dalla norma:

Criterio delle Caratteristiche del Piano o Programma.

· in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; -

Di fatto l'area in oggetto rientra nelle previsioni del PRAE, Piano Regionale delle Attività Estrattive, senza quelle limitazioni al riciclo e recupero che derivano dalla classificazione derivante dalla N.T.A. comunali in sottozona E8. Per poter esercitare questo tipo di lavorazione occorre che le aree siano inserite all'interno del PRAE che quindi è l'unico programma che può essere assunto a quadro di riferimento. La variante richiesta costituisce quadro di riferimento esclusivamente per le trasformazioni ricomprese all'interno del perimetro delle aree E8 ed E9 in oggetto, non si ravvisano funzioni di riferimento per progetti o altre attività al di fuori delle perimetrazione anzidetta.

· in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; - Non vi sono possibilità di interferenze e/o influenze con altri piani o programmi, vista la particolare natura e vocazione dell'area stessa.

· la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; - L'area è da molti anni utilizzata per questo tipo di lavorazioni e la richiesta non prevede l'ampliamento dell'area di escavazione, ma solo dell'area in cui sono consentite le lavorazioni, sempre all'interno del perimetro dell'area inclusa nel R.U..

· **problemi ambientali relativi al piano o programma;** - Il piano o programma, essendo di naturale prosecuzione di un'attività già in essere, non modifica o altera il contesto ambientale.

· **la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o della protezione delle acque);** - La variante richiesta è interna ad un'area già delimitata e identificata come E8.

Criterio delle Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

· **probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;** - la variante richiesta non modifica la probabilità, durata frequenza e reversibilità degli impatti;

· **carattere cumulativo degli impatti;** - la variante richiesta non modifica il carattere cumulativo degli impatti, entrambe le sottozone sono già presenti sull'area, si tratta di una diversa perimetrazione;

· **natura transfrontaliera degli impatti;** - la Variante si riferisce ad una piccolissima porzione del territorio comunale di Reggello. Non si ravvisano quindi implicazione di carattere transfrontaliero;

· **rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incendi);** - non si ravvisano rischi per la salute umana o per l'ambiente, a questo proposito si allegano i pareri favorevoli rilasciati dal Responsabile U.O. Ambiente del Comune di Reggello, Dott. Stefano Sati e dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Reggello arch. Stefano Ermini in merito alle:

- valutazione di impatto acustico;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i.;
- **entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);** - L'estensione e l'entità degli impatti è limitata all'area in oggetto;
- **valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:**
 - **delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;** niente da rilevare nell'area in oggetto in merito a speciali caratteristiche naturale e del patrimonio culturale.
 - **del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;** niente da rilevare nell'area in oggetto in merito al superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite.
 - **dell'uso intensivo del suolo;** In merito all'uso del suolo si osserva che la perimetrazione richiesta rimane sempre interna all'area E8
- **impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;** non si rilevano impatti in questo senso.

Il tecnico

